

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

Anno XXVI Fasc. 2 - 2010

Pieremilio Sammarco

DIFFAMAZIONE ON-LINE E NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RISARCITORIO

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE TRANI

SEZ. DISTACCATA
DI BARLETTA (ORD)

5 GIUGNO 2009

PARTI: LUCIANO CANFORA
GRUPPO EDITORIALE
L'ESPRESSO SPA

**Internet • Pubblicazione
su testata telematica**

- Accostamento
suggestionante tra il nome
di un soggetto e la mafia
- Diffamazione
- Sussistenza • Rimozione
articolo dal sito *web*
e dalla rintracciabilità
dei motori di ricerca
- Inammissibilità sequestro
- Legittimazione passiva
del *provider*-editore
- Sussistenza.

Nel caso in cui una testata telematica ospiti un articolo diffamatorio, è legittima la richiesta in sede cautelare da parte del soggetto leso a che l'editore e gestore del sito Internet rimuova prontamente lo stesso dalle

sue pagine web. Tale ordine di rimozione non viola i limiti costituzionali posti a tutela della libertà di stampa, non essendo in alcun modo assimilabile ad un provvedimento di sequestro (in quanto misura inidonea a far venir meno in modo assoluto la disponibilità dell'articolo) ed essendo comunque attinente, nel caso di specie, ad un'ipotesi di delitto, dunque in ogni caso pienamente compatibile con il disposto dell'art. 21 co. 3 Cost. Tuttavia, l'ordine di rimozione rivolto al gestore del sito Internet può avere ad oggetto soltanto le pagine web di cui quest'ultimo è titolare che sono dunque sotto il suo controllo, non vincolandolo a svolgere ulteriori attività dirette a eliminare la reperibilità dell'articolo per mezzo dei motori di ricerca.

Osserva. — Il ricorso va accolto.

1. L'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per contrasto con l'art. 21, 3° comma, della Cost., sollevata dal resistente, risulta infondata e ciò fondamentalmente alla luce di una interpretazione di tale articolo più sistematica e conforme ai principi costituzionali, nonché in ragione di due rilievi riferiti in modo più specifico al caso di specie, il primo attinente alla non assimilabilità al sequestro della rimozione dell'articolo richiesta in ricorso, il secondo riguardante la configurabilità astratta nel caso in esame di un delitto che comunque giustificerebbe la possibilità del sequestro.

In ordine alla individuazione e definizione della esatta portata precettiva dell'art. 21, 3° comma, prima parte Cost. (articolo che consente il sequestro della stampa soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge prescrive per l'indicazione dei responsabili) va subito rilevato che, a parere di questo giudice, l'orientamento interpretativo restrittivo, sostenuto dal resistente, secondo cui nel contemperamento tra gli interessi primari alla libertà di manifestazione del pensiero ed altri diritti inviolabili dell'uomo, la Costituzione ha inteso accordare una tutela privilegiata e prioritaria alla libertà di stampa, quale modo di attuazione del diritto di manifestazione del pensiero, non è

condivisibile nella sua assolutezza, in quanto finisce per determinare conseguenze del tutto inique nella misura in cui porta ad escludere a priori la tutela per interessi di pari dignità meritevoli invece di tutela.

Ed invece una interpretazione sistematica dell'articolo in esame che tenga conto proprio dei principi ispiratori della Carta Costituzionale, deve indurre a ritenere che la libertà di manifestazione del pensiero possa essa stessa incontrare, in concreto, dei limiti, purché si tratti — e ciò in forza della rigidità della Carta Costituzionale — di limiti derivanti esclusivamente da altre norme costituzionali o di pari rango.

In questa ottica il limite più rilevante è rappresentato dalle norme che impongono il rispetto della persona umana e che sono contenute negli artt. 2 e 3 Cost., articoli — il che è di per sé significativo — inseriti (a differenza dello stesso art. 21) tra i principi fondamentali della Costituzione.

La stessa libertà di manifestazione del pensiero non è altro che uno dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 cit. e, nell'ambito della generale tutela della persona umana, può succedere che la libertà di manifestazione del pensiero possa in concreto confliggere con tali diritti e con essi debba misurarsi.

Conseguentemente, qualora si delinei un possibile contrasto tra la libertà di manifestazione del pensiero e la esigenza di tutela dei diritti della persona, il giudice, chiamato ad esprimersi per riconoscere tutela, dovrà procedere ad un giudizio di comparazione e di prevalenza, alla stregua dei criteri previsti dalla legge o che si desumono dai principi dell'ordinamento, e nel caso in cui ritenga prevalente il diritto della persona (anche in ragione della entità della lesione, tale da assumere rilevanza penale), dovrà riconoscere — per un principio anch'esso costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost. — una tutela piena che possa esprimersi anche nella forma della tutela cautelare tipica e atipica.

D'altra parte, lo stesso citato art. 21, 3° comma, prevede la possibilità del sequestro in caso di delitto (così dovrebbe essere intesa la riserva di legge prevista in detto articolo e cioè riferita alle ipotesi di violazione della legge penale) ed anche questa scelta (e cioè la previsione della possibilità del sequestro agganciata alla configurabilità di un delitto) finisce con l'essere significativa in quanto le norme penali sono fondamentalmente poste proprio a salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati.

Ciò premesso va rilevato, e con più specifico riferimento al caso in esame, che:

a) tra i diritti della personalità, meritevoli di tutela e di comparazione con la libertà di pensiero, spicca quello connesso all'onore della persona, e cioè quello che il ricorrente assume leso dal contenuto diffamatorio dell'articolo in questione;

b) l'onore della persona trova tutela penale proprio attraverso la tipizzazione della fattispecie del reato di diffamazione e il ricorrente ipotizza proprio la configurabilità di tale reato, sicché a fronte di tale ipotizzabile lesione del diritto all'onore e alla reputazione, non opera il limite di cui all'art. 21, 3° comma, Cost. e sarebbe dunque possibile il sequestro;

c) comunque la rimozione dell'articolo dalla testata telematica (e ancor meno la eliminazione del riferimento contenuto in detto articolo a Canfora Luciano) a rigore non è assimilabile ed equiparabile ad un sequestro, poiché, a differenza del sequestro, non fa venir meno in modo assoluto la disponibilità dell'articolo e dunque non incide sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione dell'articolo medesimo.

Conseguentemente, alla luce di quanto sin ora evidenziato la domanda cautelare proposta da Canfora Luciano è ammissibile.

2. La eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata in quanto ogni modifica dell'articolo *on line* è destinata a ripercuotersi sui motori di ricerca, sicché il *petitum* satisfattivo della domanda cautelare può ritenersi costituito dalla sola rimozione dell'articolo *on line*; poiché destinatario di tale ordine di rimozione e per l'appunto il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. sussiste la legittimazione passiva di tale resistente.

Alla stregua di tale precisazione, indotta dalle difese spiegate dallo stesso ricorrente nella memoria difensiva, la seconda richiesta formulata in ricorso (e cioè quella di ordinare al Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. di svolgere tutte le attività necessarie al fine di rimuovere dai motori di ricerca ogni richiamo all'articolo) appare ultronea.

Parimenti appare ultronea rispetto alle esigenze di urgenza poste a fondamento del ricorso anche la richiesta di pubblicazione del provvedimento di accoglimento.

3. La strumentalità della tutela cautelare invocata rispetto al merito è apprezzabile e dunque deve ritenersi sussistente in quanto: *a*) il Canfora già nell'atto di citazione, tra i fatti narrati e posti a fondamento della richiesta risarcitoria, allega e deduce anche l'inserimento dell'articolo in questione nel sito *web* del periodico « L'Espresso » (cfr. pag. 22 e segg. dell'atto di citazione ove al par. 3 si parla proprio di « *diffamazione a mezzo internet* »); *b*) rispetto alla domanda risarcitoria, formulata nel giudizio di merito sia pure per equivalente, la rimozione dell'articolo dal sito *web* è finalizzata ad eliminare la dedotta fonte di danno e ad impedire l'aggravamento delle conseguenze dannose (nel punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione l'attore, oltre a riservarsi le *iniziative* d'urgenza, parla infatti di « *continuata reiterazione del danno sul relativo sito web* »).

4. In ordine alla fondatezza della domanda cautelare va rilevato che sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

I. Con riferimento al c.d. *fumus boni iuris*.

In merito, va innanzitutto precisato che anche a prescindere da un esame puntuale del contenuto dell'articolo pubblicato sul cartaceo e poi riportato e immesso sul sito *web*, per verificarne la concreta portata difamatoria ed offensiva, è proprio la composizione della pagina *web* che, accostando materialmente il titolo dell'articolo (« La mafia dei Baroni ») all'esito del concorso universitario (« Primo Canfora secondo Sanguineti »), determina una associazione di idee ed un collegamento concettuale tra l'argomento richiamato dal titolo « La mafia dei Baroni » ed il cognome Canfora, provocando un effetto lesivo della reputazione del ricorrente, il tutto confortato da due dati che confermano soprattutto la riferibilità di tale effetto al ricorrente: *a*) la ricerca su Google effettuata con riferimento ai nomi prof. « Luciano Canfora » e « L'Espresso » conduce, tra i risultati, alla individuazione dell'articolo in questione dal titolo « La mafia dei Baroni », associato per l'appunto al prof. Luciano Canfora (cfr. la stampa dei risultati della ricerca prodotta nel giudizio di merito dal ricorrente); 2) tale associazione appare percepita anche dagli utenti di in-

ternet dal momento che tra i commenti espressi con riferimento all'articolo in questione e riportati nella stampa prodotta dal ricorrente nel giudizio di merito ve ne è uno (quello contrassegnato dal n. 39) che si sofferma proprio sulla situazione familiare del prof. Luciano Canfora.

II. Con riferimento al c.d., *periculum in mora*.

Sussiste pure l'altro elemento del *periculum in mora* in quanto la pubblicazione dell'articolo sul sito *web* con tutte le caratteristiche di tale pubblicazione (quale la permanenza sul sito senza i limiti temporali tipici di una pubblicazione sul cartaceo e la indiscriminata possibilità di lettura da parte di ogni utente di internet) espone la reputazione del ricorrente (stimato professore universitario e illustre studioso di indiscussa fama) ad un pregiudizio permanente e tendenzialmente crescente, da considerare anche potenzialmente irreparabile e ciò in ragione di un rilievo che appartiene al buon senso e che oggettivamente non può contestarsi e cioè che anche l'eventuale successivo accoglimento della domanda di merito non appare idonea a rimuovere integralmente, nella mente e nella memoria di chi ha letto l'articolo sulla pagina *web*, l'immagine distorta offerta dal ricorrente.

5. La statuizione in ordine alle spese processuali va riservata al merito.

P.Q.M.

accoglie nei limiti di cui in premessa il ricorso proposto da Canfora Luciano e per l'effetto:

1) ordina al Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma in via Cristoforo Colombo n. 149, la rimozione, in via temporanea sino al merito, dal sito internet de « L'Espresso » di ogni riferimento al prof. Luciano Canfora dall'articolo pubblicato sulla pagina *web* « <http://espresso.repubblica.it/dettaglio/lamafiadeibaroni/1481927> » e la rimozione integrale dell'articolo pubblicato sulla pagina *web* « <http://espresso.repubblica.it/dettaglio/1481927/&print=true> », nel termine di gg. 7 dalla comunicazione della presente ordinanza;

2) riserva al merito la statuizione in ordine alle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

TRIBUNALE TRANI

ORDINANZA

24 NOVEMBRE 2009

PARTI: LUCIANO CANFORA
GRUPPO EDITORIALE
L'ESPRESSO SPA

**Internet • Pubblicazione
diffamatoria su testata
telematica • Entità danno
• Maggiore delle
diffamazioni a mezzo
stampa o televisivo.**

La pubblicazione all'interno di una testata telematica di un articolo diffamatorio danneggia la persona offesa in modo più incisivo e grave di quanto

normalmente avvenga attraverso una pubblicazione cartacea o, perfino, televisiva; tali tipi di pubblicazione sono infatti destinati, per loro natura, ad essere accantonati, dopo un certo tempo, dall'utente delle notizie e dunque hanno un diverso potenziale dannoso, laddove, invece, la permanenza in rete rende sempre fruibile la notizia e perpetua ed aggrava il danno.

Osserva. — Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il provvedimento del G.U. Barletta è stato innanzitutto censurato perché non avrebbe considerato adeguatamente l'inammissibilità del preteso provvedimento cautelare per difetto di strumentalità rispetto alla domanda di merito spiegata, essendo stato chiesto unicamente il risarcimento del danno per equivalente e non la rimozione dell'articolo.

La censura è infondata: come compiutamente rilevato dal Giudice di primo grado, infatti, è stato chiesto nel giudizio di merito l'accertamento della illegittimità della pubblicazione per lesione di un interesse — il diritto alla reputazione — costituzionalmente protetto e, in conseguenza, il risarcimento del danno derivante; in via strumentale, nella stessa citazione, era stata riservata istanza di ogni cautela più idonea a limitare il lamentato danno e, soprattutto, a scongiurare il pericolo di veder divenire tale danno irreparabile per equivalente (eventualità astrattamente possibile avuto riguardo alla natura del diritto che si assumeva leso).

Rispetto a tale domanda l'inibitoria — temporanea — della pubblicazione sul sito internet fino alla pronuncia di merito rappresenta senz'altro l'unica efficace cautela anticipata sicuramente utile ad evitare il pregiudizio temuto. Tanto si ricava sol che si consideri la vasta diffusività della pubblicazione in rete: sufficiente, infatti, l'utilizzazione con modalità elementari di un qualsivoglia motore di ricerca (nella specie, è sufficiente digitare il nome Canfora con la parola mafia) per vedere reiterata all'infinito l'associazione tra il nome del soggetto che si ritiene offeso con la notizia lesiva e ciò, evidentemente, danneggia in modo molto più incisivo e grave di quanto normalmente avvenga in conseguenza di una pubblicazione cartacea o, perfino, « televisiva »; tali tipi di pubblicazione sono infatti destinate per loro natura ad essere accantonate, dopo un certo tempo, dall'utente delle notizie e, dunque, hanno necessariamente un diverso potenziale dannoso, laddove la permanenza in rete rende sempre fruibile la notizia e perpetua e aggrava il danno. Dopo l'eventuale pronuncia di accoglimento, la pubblicazione della sentenza (pure esplicitamente chiesta nel giudizio di merito) prenderà luogo dell'inibitoria e ne esplicherà la funzione, così consentendo l'associazione automatica al nome « Canfora » e alla parola « mafia » anche della pronuncia di accertamento della illegittimità di tale pubblicazione e, dunque, della smentita.

Da queste brevi osservazioni sulle caratteristiche della pubblicazione in rete consegue l'infondatezza pure dell'altro motivo di censura e, cioè, la pretesa inammissibilità della chiesta cautela per essere il provvedimento di sequestro di un articolo ammissibile, in riferimento al comma terzo dell'art. 21 della Cost., soltanto « per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente le autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili ».

Sul punto, infatti, deve considerarsi che molto correttamente il giudice di primo grado ha distinto tra il provvedimento di sequestro dell'art. 21 Cost. e l'inibitoria pronunciata nel caso in esame: come già spiegato, infatti, nella fattispecie la pubblicazione è stata denunciata come diffamatoria non quanto al contenuto della notizia, atteso che l'articolo intitolato « La mafia dei baroni » non contiene riferimenti all'attore Canfora (egli non è stato coinvolto in alcuna inchiesta giudiziaria) ma quanto alla « continenza » dell'esposizione; più precisamente, nell'impaginazione (anche sul *web*) l'editore ha inserito quale « strillo » o « notizia contornata » la cronaca del concorso a cui hanno partecipato Davide Canfora, « figlio dell'attore prof. Canfora » e « altro erede del poeta e storico della letteratura », con ciò realizzando ciò che nel decalogo del giornalista dettato dalla Cass. sez. I 18 ottobre 1984 n. 5259 è definito « accostamento suggestionante »: in sé l'articolo « contornato » potrebbe non riferire nulla di falso o diffamatorio (questo giudice rimarca, del resto, che quel concorso non è stato oggetto di alcuna inchiesta), anzi sembrerebbe voler riferire fatti veri (« figlio del filologo e intellettuale di punta dell'ateneo barese »), ma è strategicamente accostato all'articolo sul fenomeno del nepotismo nell'Università (anche e soprattutto nell'Università di Bari) e tanto è evidentemente più che sufficiente, come già detto, a indurre nel fruitore della notizia un'associazione di idee — questa sì — falsa e diffamatoria (e, cioè Davide Canfora ha vinto il concorso perché suo padre appartiene alla « mafia dei baroni »).

A fronte di tale modalità di esercizio del diritto di cronaca, ravvisando proprio nell'accostamento suggestionante e, dunque, nella violazione del decalogo del giornalismo, la sussistenza del *fumus boni iuris*, il giudice di prime cure non ha dunque provveduto al sequestro della copia del giornale o dell'archivio informatico, ma ha unicamente ordinato la rimozione dalla pagina *web* dello « strillo » accostato in violazione del principio di continenza come fissato dalla giurisprudenza consolidata; ritirare — peraltro temporaneamente — dalla rete i dati che consentono l'associazione con i motori di ricerca non significa direttamente incidere sulla manifestazione del pensiero, che resta nella piena disponibilità dell'editore nella pubblicazione cartacea e anche nell'archivio informatico.

Deve peraltro considerarsi che, se è certamente necessaria l'interpretazione rigorosa della possibilità di incidere sul diritto di cronaca e di critica è altresì certamente indispensabile ugualmente assicurare tutela ad altri diritti costituzionalmente rilevanti, quali, proprio, il diritto all'onore e alla reputazione: l'adozione di tale provvedimento cautelare atipico, dunque, consente proprio di adeguare alle nuove caratteristiche della diffusione in rete il contemperamento di diritti di pari rango costituzionale.

In tal senso è pienamente ammissibile l'inibitoria adottata in primo grado.

Evidentemente, le considerazioni suesposte sulla riscontrata e palese violazione del principio di continenza dell'esposizione escludono la fondatezza dell'ulteriore motivo di reclamo, cioè la mancanza di *fumus boni iuris*.

Quanto al difetto di attualità del *periculum* (che si sarebbe già verificato, secondo il reclamante, con la pubblicazione cartacea o, comunque, con la prima immissione in rete dei dati), deve considerarsi (infine soltanto per comodità espositiva, ma è certamente questione preliminare) che le stesse caratteristiche suesposte della pubblicazione in rete escludono che si sia già realizzata un'attuazione integrale del pregiudizio temuto (la lesione della reputazione), atteso che, come già detto, a differenza della pubblicazione cartacea, destinata per sua natura a venire accantonata e non più letta dopo un certo tempo, la fruizione della notizia in rete è permanente e continua (e dunque permane e si aggrava il pericolo di un pregiudizio); nella fattispecie, in particolare, il reclamato è personalità di spicco di un'associazione impegnata nella lotta per la promozione della legalità e il collegamento automaticamente ma ingiustamente effettuato dai motori di ricerca tra il suo nome e un disvalore quale la mafia è fortemente pregiudizievole per la sua reputazione.

Per i suesposti motivi il reclamo è respinto.

La liquidazione delle spese è rimessa alla statuizione di merito, trattandosi di provvedimento incorso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, pronunciando sul reclamo spiegato, con ricorso del 24 giugno 2009 da Gruppo Editoriale L'Espresso spa, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza pronunciata in data 5-6 giugno 2009 dal G.U. del Tribunale di Trani, sez. di Barletta, nel corso del procedimento iscritto al n. 1366/07 R.G. Barletta, in accoglimento dell'istanza di provvedimento cautelare avanzata da Canfora Luciano, così provvede:

rigetta il reclamo;
spese al merito.

Così deciso in Camera di consiglio della Sezione civile, in data 24 novembre 2009, in Trani.

**DIFFAMAZIONE ON-LINE
E NUOVI CRITERI
PER LA DETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO
RISARCITORIO**

1. LE DIVERSE POTENZIALITÀ DELLA RETE RISPETTO ALLA STAMPA ED ALLA TELEVISIONE.

Il caso in esame si segnala soprattutto perché pone in evidenza la spinosa questione del risarcimento del danno a seguito della lesione dei diritti della personalità per effetto di un articolo giornalistico pubblicato anche sulla rete Internet.

Per la prima volta, col provvedimento in commento, è affermato con chiarezza che un articolo di stampa pubblicato su Internet considerato

lesivo dei diritti della personalità altrui è in grado di provocare un danno maggiore rispetto alle tradizionali pubblicazioni a mezzo stampa o televisive. Queste ultime, infatti, secondo il provvedimento in esame, col tempo, sono destinate ad essere accantonate o, comunque, a perdere quel requisito di attualità. Il Tribunale, dunque, mostra di cogliere l'aspetto della perpetuità della rete, della sua ininterrotta capacità di rendere sempre presente ed effettiva la lesione ai diritti della personalità.

In realtà, la rete e questa è proprio una delle sue caratteristiche ed uno dei suoi punti di forza, garantisce all'informazione la sua costante accessibilità e completa conoscenza da parte dell'utente che, avvalendosi della straordinaria potenza dei motori di ricerca, è in grado di attingere con estrema facilità al complesso di dati informativi riferiti a qualunque soggetto¹.

Ora, nonostante l'ordine inibitorio alla ulteriore pubblicazione emesso dal Tribunale è altamente probabile che l'articolo giudicato lesivo sia ancora presente sulla rete e quindi liberamente accessibile da chiunque; e questo per due ordini di ragioni: la prima per effetto della precipua attività compiuta dai motori di ricerca e la seconda perché un articolo di stampa, generalmente, viene ripreso e pubblicato da altre fonti informative (quali, ad esempio, altre testate, siti *web* di vario genere e rassegne stampa).

Quanto al primo aspetto, l'articolo diffamatorio può risultare ancora presente e dunque oggetto di lettura da parte dagli utenti della rete perché i motori di ricerca memorizzano e classificano incessantemente le informazioni ed i dati reperiti su Internet all'interno della memoria digitale dei propri elaboratori elettronici che compongono il sistema informatico che consente il loro funzionamento². In questo modo, anche se un'informazione od un determinato dato non fossero più pubblicati (on-line) dal loro titolare, il motore di ricerca, sfruttando la base di dati contenuta all'interno della memoria dei propri elaboratori elettronici, riuscirebbe ugualmente a fornire al proprio utente come risultato dell'interrogazione le medesime risorse informative.

Inoltre, un'informazione, ed è questo il secondo aspetto che consente la permanenza o la ultrattività dell'articolo di stampa sulla rete, circola incessantemente attraverso i canali telematici, dal momento che altri siti *web* richiamano a loro volta contenuti informativi presenti altrove, creando un percorso ininterrotto e senza fine. In sostanza, la rete, attra-

¹ Sui motori di ricerca, quali nuovi beni dell'economia digitale, sia consentito rimandare a P. SAMMARCO, *Il motore di ricerca, nuovo bene della società dell'informazione: funzionamento, responsabilità e tutela della persona*, in questa *Rivista*, 2006, 621; cfr. anche P. COSTANZO, *Motori di ricerca: un altro campo di sfida tra logiche del mercato e tutela dei diritti?*, in *Diritto dell'Internet*, 2006, 545.

² I motori di ricerca utilizzano degli agenti *software* che vengono, nel gergo informatico, denominati *spider*, *crawler* od anche *robot* ed hanno la funzione di cercare di visitare il maggior numero di siti *web*

catalogandone anche i relativi contenuti e fanno confluire, al termine della loro ricerca, le informazioni raccolte all'interno dei database che compongono il sistema informatico. Il tempo che l'agente *software* impiega a visitare il sito *web* per indicizzarlo e trasferire le informazioni all'interno del database è variabile e dipende in larga misura dall'efficacia del *software*, cioè dagli algoritmi selezionati dai programmatori informatici per reperire e classificare i dati. Ed è sulla estrema efficacia degli algoritmi utilizzati da *Google* che quest'ultimo si è imposto rispetto a tutti gli altri concorrenti.

verso i suoi utenti, si autoalimenta di contenuti informativi reperiti dentro di sé e li riproduce in repliche creando nuove ma pur sempre identiche fonti di informazione.

Internet, per effetto di questi considerati aspetti, assume così la fisionomia di un luogo in cui gli accadimenti, con il passare del tempo, non perdono mai la definizione dei loro contorni: essendoci sempre la possibilità di conoscere le vicende personali e collettive, di attingere a notizie già accadute, il passato non passa mai³. Non appena un dato informativo entra nel circuito planetario dei motori di ricerca, esso diviene sempre eternamente pubblico ed accessibile ed il decorso del tempo viene neutralizzato dalla tecnologia ed esso non è più in grado di smorzare l'attualità della notizia. E, per giunta, se le notizie pubblicate in rete sono diffamatorie o comunque lesive della personalità, per le ragioni anzidette, è estremamente difficile, forse, in qualche caso, impossibile, cancellarle e interromperne l'efficacia offensiva⁴.

L'individuo si trova, pertanto, in grave difficoltà nel riappropriarsi del proprio onore e nel ristabilire l'integrità della sua reputazione, così come è difficile mantenere il controllo sulla proiezione in rete della sua identità personale (o per lo meno, di quella che crede di possedere). Quest'ultima, infatti, riflette solamente le singole tracce che si è lasciati nella parte della nostra vita di cui Internet ne registra la presenza, ma non l'intero patrimonio culturale, etico, morale e politico in senso lato, sviluppato fuori dalla rete.

Inoltre, grazie alla potenza della rete, si produce un fenomeno di trasparenza non solo individuale, ma collettiva, in base al quale, ciascuno può conoscere informazioni relative a ciascun altro. Vengono meno gli schermi protettivi non del singolo individuo, ma di chiunque. E se poi l'informazione veicolata all'interno della rete è anche lesiva dei diritti della personalità altrui, la rappresentazione di questo soggetto è distorta e la sua proiezione esterna appare visibile a tutti attraverso un « vetro deformato »⁵.

2. NUOVI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.

Se si tengono presenti i criteri elaborati dalla dottrina⁶ e dalla giurisprudenza per arrivare alla determinazione dell'importo da liquidare a

³ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2006, 64, con acutezza, parla di Internet come il luogo dove nulla si perde o viene dimenticato.

⁴ L'interessato, dopo aver fatto una capillare ricerca su Internet, dovrebbe attivarsi contattando ciascun responsabile di ogni sito *web* in cui è pubblicato l'articolo lesivo chiedendone la rimozione; ma quando il contenuto informativo è ospitato da soggetti intermediari stranieri, vi sono delle obiettive difficoltà pratiche ad ottenere l'adempimento. A queste attività deve aggiungersi la richiesta che va indirizzata ai gestori dei motori di ricerca di eliminare il contenuto informativo giudicato lesivo

all'interno delle memorie digitali dei loro elaboratori elettronici.

⁵ Si fa riferimento all'espressione « uomo di vetro » coniata da S. RODOTÀ nel suo *La vita e le regole*, cit., 113, per sottolineare come la vita di ciascun individuo, almeno nei suoi tratti più significativi, si possa ripercorrere attraverso lo schermo di un computer.

⁶ In dottrina, V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENGOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990; V. ZENO-ZENGOVICH-M. CLEMENTE-M.G. LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995; V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determi-*

titolo di risarcimento danni alla persona offesa dal reato di diffamazione commesso per il tramite di mezzi di comunicazione⁷, è evidente che il parametro relativo alla natura ed alla diffusione del mezzo di informazione, assume, nel caso della lesione perpetrata on-line, una valenza ed una dimensione estremamente significativa e assai più considerevole.

Se già la giurisprudenza aveva percepito che l'illecito alla reputazione perpetrato per il tramite del mezzo televisivo deve essere sanzionato con un importo risarcitorio maggiore rispetto alla carta stampata, in considerazione della sua più ampia incisività e capacità di penetrazione⁸, con la pubblicazione on-line di un articolo diffamatorio, la determinazione di tale importo deve essere ancora più rilevante. Dovrebbe essere esaltato, nella valutazione e quantificazione del danno, proprio il parametro della natura e del mezzo di diffusione dell'illecito, che consente la disseminazione dell'informazione illecita in ogni dove, la sua incessante permanenza e la immediata fruizione da parte di chiunque.

Peraltro, al riguardo, non si può trascurare che la teoria della maggiore potenzialità lesiva del messaggio televisivo rispetto alla carta stampata sia in qualche modo messa in discussione dal fatto che lo spettatore televisivo è sempre meno portato ad ascoltare in modo assolutamente concentrato la notizia, che viene recepita senza una particolare attenzione⁹; se si considera, poi che la notizia appena veicolata dal mezzo televisivo, va a sommarci immediatamente ad altre notizie che sono diffuse senza interruzione

nazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali, in questa *Rivista*, 1988, 321; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno alla reputazione: proposte per una uniforme liquidazione*, in questa *Rivista*, 1989, 829.

⁷ *Ex multis*, Cass. civ. 19 settembre 1995 n. 9892, in *Danno e resp.*, 1996, I, 94, secondo cui « il danno non patrimoniale derivante da diffamazione per mezzo della stampa si determina in base al criterio della gravità del fatto, considerata sia sotto il profilo oggettivo (gravità dell'accusa mossa) sia sotto il profilo soggettivo (personalità del soggetto offeso e incidenza dell'accusa sullo stesso), nonché in base al criterio della natura e diffusione del mezzo di informazione ». La giurisprudenza, inoltre, con precipuo riferimento alla diffamazione attraverso trasmissione televisiva, ha precisato che la quantificazione del danno arrecato al soggetto offeso deve tenere conto sì della peculiare forza suggestiva del mezzo radiotelevisivo sullo spettatore, ma anche degli indici di ascolto Auditel della trasmissione e della notorietà del danneggiato, sia in assoluto, sia relativamente al pubblico tipico della trasmissione (App. Milano, 19 maggio 1998, in questa *Rivista*, 2000, 281, con nota di R. NATOLI. Per un'analisi delle pronunce rese dal Tribunale di Roma che evidenzia gli importi risarcitori liquidati a seguito di illeciti diffamatori a mezzo stampa, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH *Analisi di 320 sentenze sulla lesione della*

personalità rese dal Tribunale di Roma (2003-2008), in questa *Rivista*, 2009, 263; V. ZENO-ZENCOVICH-R. BITETTI, *Analisi di 286 sentenze sulla lesione della reputazione rese dal Tribunale di Roma (1997-2000)*, in questa *Rivista*, 2002, 109; A. SCARSELLI-V. ZENO-ZENCOVICH, *Analisi di 200 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (1994-1997)*, in questa *Rivista*, 1998, 823; A. SCARSELLI-V. ZENO-ZENCOVICH, *Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma*, in questa *Rivista*, 1995, 701. Più in generale, G. RESTA, *Circolazione delle informazioni e responsabilità civile: il caso del Warentest*, in questa *Rivista*, 1998, 285.

⁸ Cfr. Trib. Roma, 29 gennaio 1997, in questa *Rivista*, 1997, 567. In dottrina, sulla *impact theory* del mezzo televisivo, l'interessante saggio di V. PINELLI, *Suggestione dei messaggi televisivi, persuasione e manifestazione del pensiero*, in questa *Rivista*, 1995, 1.

⁹ Critico sull'assolutezza della maggior forza di suggestione del mezzo televisivo, è V. ZENO-ZENCOVICH in *La « maggior responsabilità » dell'emittente televisiva per le « prove di consumo »*, in *Corriere giur.*, 1992, 774, secondo cui occorre distinguere fra i diversi tipi di messaggi, sicché l'asserita superiorità della televisione se può essere vera per talune forme comunicazionali, può non esserlo per altre.

ed in rapida successione, si può produrre nello spettatore l'effetto della non compiuta ritenzione dell'intero flusso informativo nella sua memoria¹⁰.

La parola scritta, diversamente, richiede una capacità di compiere l'attività intellettuale della deduzione e, quando il processo è terminato, nella mente del lettore è più facile che la notizia si imprima.

Se allora si fa riferimento alle modalità attraverso cui il messaggio lesivo scritto è presente e disseminato su Internet, è evidente come esso, sia caratterizzato da tre nuovi aspetti: l'immanenza, la fruizione in ogni momento ed in ogni dove e la riproducibilità. Queste nuove caratteristiche, non presenti nei flussi informativi generati dai precedenti mezzi di comunicazione, allora se adeguatamente considerati dall'interprete, dovrebbero portare ad un effetto moltiplicatore nella determinazione dell'importo risarcitorio.

In sostanza, non andrebbero abbandonati i tradizionali criteri rappresentati dalla gravità del fatto, nel suo profilo oggettivo e soggettivo, ma quello della natura e diffusione del mezzo di comunicazione si amplierebbe a dismisura per accogliere tre nuovi sotto-criteri quali:

- a) numero dei siti *web* in cui la notizia lesiva è riprodotta;
- b) grado di difficoltà per eliminare il messaggio lesivo dalla rete;
- c) tempo di permanenza del messaggio lesivo sulla rete e nei motori di ricerca.

Naturalmente, il valore di ciascuno dei suindicati sotto-criteri, autonomamente considerato, è direttamente proporzionale all'importo risarcitorio da liquidarsi in favore della persona offesa; in altri termini, più è elevata la cifra di ognuno di questi nuovi parametri, sia singolarmente valutati che nel loro insieme, maggiore è l'entità del pregiudizio subito dal soggetto diffamato.

Obiettive difficoltà, comunque, possono emergere nel caso in cui la giurisprudenza, così come avvenuto in passato, tendesse ad ancorare l'importo risarcitorio da accordare al soggetto leso a dati che, in qualche modo, offrono una misura del numero dei destinatari del messaggio illecito, quali i dati Auditel o il numero delle copie vendute di una determinata testata. Nella rete, infatti, qualsiasi misurazione in ordine alla cifra dei fruitori della notizia lesiva della reputazione è improba e comunque non certa, dal momento che essa può essere riprodotta e a sua volta veicolata, senza alcun controllo.

PIEREMILIO SAMMARCO

¹⁰ Secondo le scienze cognitive (cfr. J. FODOR, *The modularity of mind*, Cambridge (USA), 1983; D. RUMELHART-J. MCCLELLAND, *Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition*, Cambridge (USA), 1986; R.M. RESTAK, *The modular brain*, New York, 1995), l'attività mentale sarebbe strutturata in tre fasi: la prima è rappresentata dal riconoscimento delle informazioni, la seconda dalla loro trasformazione ed elaborazione ed infine, la terza, dalla conservazione a lungo termine di tali informazioni nella memoria. Sulla labilità del ricordo nello spettatore a seguito della presentazione in televisione delle *news*, cfr. A. LANG,

Effects of Chronological Presentation of Information on Processing and Memory for Broadcast News, in *Journal of Broadcast and Electronic Media* 40 (1996), 460. Vi sono specifici studi diretti a mantenere nella memoria dello spettatore le informazioni televisive: R.H. WICKS, *Improvement Over Time in Recall of Media Information: An Exploratory Study*, in *Journal of Broadcasting and Electronic Media* 36 (1992), 287; W.G. WOODALL-D.K. DAVIS-H. SAHIN, *From the boob tube to the black box: Television news comprehension from an information processing perspective*, in *Journal of Broadcasting and Electronic Media* 27, (1983), 1.